



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 594 del 15-06-2021

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA 1313/2020**  
**RICORRENTE SOCIETÀ ARGENTO S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 70*  
*Proposta del settore n. 134*

## **Premesso**

- che la società Argento s.r.l aveva promosso ricorso al TAR Toscana RG 1313/2020 contro il provvedimento 10/2020-01 cat. 11/E PASI della Questura di Pistoia, nonché le note emesse dal SUAP del 16/02/2020 e 16/07/2020;
- che il sig. XX XX con prot. n. 57639 del 29/12/2020, aveva promosso ricorso al TAR Toscana ad adiuvandum al sopra riportato ricorso RG 1313/2020;
- che con atti G.C. n. 173 del 28/12/2020 e n. 176 del 30/12/2020 è stato deliberato di affidare all'avvocato Edward William Watson Cheyne del Foro di Firenze l'incarico per la difesa in giudizio avanti al ricorso al TAR Toscana RG 1313/2020, promosso dalla società Argento s.r.l. nonché per il ricorso ad adiuvandum proposto dal sig. XX XX.
- che con propria precedente determinazione n. 1272 del 30/12/2021, si è conferito l'incarico al legale in parola;
- che il TAR Toscana, Sezione II, si è pronunciata in merito ai sopra citati ricorsi con Sentenza n. 776/2021 del 12/05/2021, depositata il 24/05/2021, respingendoli e procedendo con compensazione delle spese;

## **Considerato**

- che la società Argento s.r.l. ha presentato ricorso presentato in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della citata sentenza del TAR Toscana, Sezione II, n. 776/2021 del 12/05/2021 depositata il 24/05/2021;
- che il ricorso è stato notificato in data 07/06/2021, ai sensi della Legge 53/1994, a mezzo di posta elettronica certificata al legale del Comune, incaricato della difesa nel primo grado di giudizio;
- con atto G.C. n. 70 del 11/06/2021 è stato deliberato di affidare l'incarico per la difesa in giudizio;

## **RILEVATO:**

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;
- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e così come modificato dall'art. 51 c. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. 77/2021, prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di Euro 139.000,00;
- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

## **CONSIDERATO:**

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale,

appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

#### **PRESO ATTO:**

- che il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo e il Responsabile del Servizio Attività Produttive Agricoltura Turismo, con nota prot. 26733/2021 si sono espressi in favore della costituzione in giudizio, segnalando la sostanziale corrispondenza nei contenuti del corrente ricorso rispetto al precedente ricorso al TAR Toscana e quindi confermando la precedente relazione del 21/12/2020;

- che l'avvocato Edward William Watson Cheyne, legale dell'Amministrazione nel primo grado di giudizio, con nota prot. 9245 del 02/03/2021 informava l'amministrazione circa il suo passaggio allo studio legale Marcello Cecchetti e Associati;

- che al fine di garantire continuità nella difesa si ritiene opportuno individuare l'avv. Cheyne dello Studio legale Marcello Cecchetti e Associati, C.F. e P.IVA 06693000488, quale legale a cui affidare l'attività in oggetto in quanto legale dell'A.C. nel precedente ricorso al TAR Toscana (articolo 7.3 dell'avviso costitutivo dell'elenco dei legali del comune);

- che lo Studio ha presentato un preventivo di € 4.000,00 oltre iva e oneri per la difesa in giudizio nel suddetto ricorso e al netto della ritenuta del 20%;

#### **CONSIDERATO:**

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che verrà aggiornata;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

**RILEVATO:**

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**VERIFICATO** preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2021;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge n. 145/2018;

**DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;

- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z823218939;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2021 approvazione del PEG 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;

- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1229 del 28/12/2020 e n. 1237 del 28/12/2020 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

1. di affidare in via diretta all'Avv. Edward William Watson Cheyne e all'avv. Prof. Marcello Cecchetti, dello Studio legale Marcello Cecchetti e Associati, C.F. e P.IVA 06693000488, la difesa in giudizio nel ricorso promosso dalla società Argento S.r.l. dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Toscana, Sezione II, n. 776/2021 del 12/05/2021 depositata il 24/05/2021;
2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;
3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 5.836,48=**, comprensiva di IVA e di oneri previdenziali e fiscali" e al lordo della ritenuta del 20%, al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021;
4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;
5. di dare atto:
  - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - che il codice CIG è Z823218939;;
  - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;
10. Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

**Data**  
**14-06-2021**

**Il Responsabile del Servizio**  
***BANDACCARI DANILA***